



**Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
presso il Ministero della Giustizia**

LINEE DI INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA

APPROVATE NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO
DEL 28 MARZO 2014

Articolo 1 – OGGETTO

Articolo 2 – DEFINIZIONI

Articolo 3 – PIATTAFORMA DATI EVENTI FORMATIVI

Articolo 4 – PIATTAFORMA CREDITI E CERTIFICAZIONE OBBLIGHI FORMATIVI ISCRITTI

Articolo 5 - AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

Articolo 6 – CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Articolo 7 – ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI

Articolo 8 – AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

Articolo 9 – LINEE DI INDIRIZZO PER GLI ORDINI TERRITORIALI

Articolo 10 - LINEE DI INDIRIZZO PER GLI ISCRITTI

**Articolo 11 - LINEE DI INDIRIZZO PER LE ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI AGLI ALBI E GLI ALTRI
SOGGETTI AUTORIZZATI DAL CNPAPAL**

Articolo 12 – ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 1 – OGGETTO

1. Le presenti linee di indirizzo disciplinano quanto previsto nel regolamento per la formazione continua del CNPAPAL e adottato nella seduta di Consiglio del 16 Ottobre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 23 del 30 Novembre 2013.

Articolo 2 – DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti linee guida si intende per:

- a) "**Professione**": così come definita all'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPR 7/08/2012 N. 137;
- b) "**Professionista**": così come definita all'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPR 7/08/2012 N. 137;
- c) "**Competenza professionale**": capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell'esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato;
- d) "**Aggiornamento della competenza professionale**": insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;
- e) "**Formazione professionale continua**": processo con cui, per mezzo di attività formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato;
- f) "**Apprendimento formale**": apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'Agricoltura, Ambiente e Territorio nel sistema di istruzione secondaria, superiore e formazione delle Università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;
- g) "**Apprendimento non formale**": apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale;
- h) "**Apprendimento informale**": apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;
- i) "**Certificazione delle competenze**": procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell'Ordine territoriale, secondo apposito regolamento delle competenze acquisite.

Articolo 3 – PIATTAFORMA DATI EVENTI FORMATIVI

1. E' istituita presso il CNPAPAL, una piattaforma dati consultabile on-line, di tutte le attività di FC per l'apprendimento non formale, che permette la diffusione e la disponibilità dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale e la relativa corrispondenza di riconoscimento dei CFP. Gli Ordini Territoriali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), hanno il compito di comunicare al CNPAPAL tutte le informazioni rilevanti in materia di attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale.

Articolo 4 – PIATTAFORMA CREDITI E CERTIFICAZIONE OBBLIGHI FORMATIVI ISCRITTI

1. E' istituita presso il CNPAPAL una piattaforma nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini Territoriali. Ogni soggetto formatore autorizzato provvede ad inserire l'elenco dei partecipanti all'evento formativo per poter poi stampare il relativo attestato di partecipazione. Tale piattaforma costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall'iscritto, dagli Ordini Territoriali e dal CNPAPAL.

Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di FC.

Articolo 5 – AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

1. Le attività formative devono avere ad oggetto aree inerenti l'attività professionale del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato con particolare riferimento a diversi settori di attività e tipologia di evento.

2. Le principali tipologie di intervento sono le seguenti:

- a) Corso di Formazione;
- b) Seminario;
- c) Corso di Formazione Abilitante previsto dalla Legge;
- d) Convegni, Conferenze ed altri eventi;
- e) Visite Tecniche qualificate a siti di interesse.

3. I principali settori di attività sono i seguenti:

- a) Agricoltura, Viticoltura e Zootecnica;
- b) Estimo e Catasto;
- c) Paesaggio, Verde ed Ambiente;
- d) Sicurezza e Qualità Agro Alimentare;
- e) Boschi e Biodiversità;
- f) Scuola, Ricerca ed Università;
- g) Ordinamento, Codice Deontologico e Formazione Continua;
- h) Politiche Agricole Comunitarie e Sviluppo Rurale;
- i) Sicurezza sul lavoro;
- l) Economia, Fiscale e Legale.

Articolo 6 – CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento della Formazione Continua, per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. A prescindere dall'attività svolta il numero massimo di CFP è di 120 ed al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto.

Articolo 7 – ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 7 lettera g) del Regolamento della Formazione Continua, sono da considerarsi attività riconosciuta per i crediti formativi le attività seguenti attività non specificate nell'allegato A:

- a) la docenza, il coordinamento e/o tutoraggio di attività formativa della durata minima di 1 ora con assegnazione massima di 3 CFP, con un massimo di 9 CFP annui;
- b) attività di relatore in convegni accreditati con assegnazione massima di 3 CFP, con un massimo di 9 CFP annui;
- c) partecipazione ai lavori di rappresentanza per la categoria quali: il Consiglio Nazionale, i consigli degli Ordini Territoriali, i consigli degli Ordini Regionali, i Consigli di Disciplina, le

Assemblee Nazionali e Territoriali, i Consigli della Cassa di Previdenza con assegnazione massima di 3 CFP, con un massimo di 9 CFP annui, a partire dal 1° Gennaio 2014;

d) formazione svolta a favore di praticanti anche universitari, inerenti i contenuti professionali con assegnazione massima di 9 CFP annui per un periodo non inferiore a 6 mesi di formazione;

e) partecipazione ad attività formative nelle materie di cui all'art. 5 delle presenti linee di indirizzo organizzate da Università, Istituti Tecnici Agrari, Istituti Superiori, Enti di Formazione Riconosciuti dalle Regioni.

Articolo 8 – AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

1. Il progetto formativo per ottenere il riconoscimento dei CFP, da parte del CNPAPAL deve contenere i requisiti minimi sotto descritti:

- a) Titolo;
- b) Ordine/Soggetto proponente;
- c) Referente/Tutor
- d) Programma dettagliato con la descrizione degli obiettivi e l'indicazione delle ore di svolgimento dell'evento;
- e) Riconoscimento CFP attribuibili e richiesti;
- f) Data e luogo di svolgimento;
- g) Qualifica dei docenti/relatori con indicazione curriculare;
- h) Questionario soddisfazione partecipanti al corso e docenza;
- i) Attestato dell'evento;
- l) Eventuale costo di partecipazione

Questi requisiti devono essere tutti inseriti nella piattaforma della FC sul portale del CNPAPAL.

Articolo 9 - LINEE DI INDIRIZZO PER GLI ORDINI TERRITORIALI

1. Gli Ordini Territoriali non necessitano dell'autorizzazione del CNPAPAL per l'acquisizione sul mercato di beni e servizi per l'organizzazione delle attività formative. La responsabilità tecnico scientifica delle attività formative è di competenza **esclusiva** degli Ordini Territoriali.

2. L'organizzazione delle attività di formazione continua per l'apprendimento **non formale** e il controllo della relativa partecipazione degli iscritti competono esclusivamente agli Ordini Territoriali ed ai soggetti autorizzati dal CNPAPAL ai sensi dell'articolo 7, del regolamento della Formazione Continua.

3. A norma dell'articolo 4 comma 2, del regolamento FC, le Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico possono in cooperazione e/o convenzione con gli Ordini Territoriali organizzare attività formative. Esse però, devono presentare istanza di autorizzazione al CNPAPAL, nel caso in cui intendano organizzare tali attività in modo autonomo.

4. Gli Ordini Territoriali assegnano i CFP alle attività formative programmate sul territorio, che sono aperte per tutti gli iscritti a livello nazionale degli altri Ordini Territoriali.

5. L'Ordine Territoriale vigila anche sull'efficacia del sistema di rilevazione presenze tramite la piattaforma della FC. I CFP, in caso di eventi formativi in più giorni, vengono riconosciuti con almeno l'80% del tempo e presenza prevista. In caso di eventi formativi di singole giornate i CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intero evento formativo.

6. Gli Ordini Territoriali, i Consigli Regionali, le associazioni professionali e i soggetti autorizzati predispongono il POF – Piano Offerta Formativa – nel rispetto dei requisiti richiesti all'articolo 8, da presentarsi entro al CNPAPAL entro il 31 Marzo dell'anno in corso e successivamente entro il 31 Gennaio, e/o in ogni caso entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio attività.

Tale elenco è da considerarsi minimo e, nel corso dell'anno, potrà essere modificato o integrato sempre entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio attività.

7. Le attività formative organizzate dagli Ordini Territoriali devono riguardare tutti i settori di competenza della Professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato e permettere l'attribuzione dei 30 CFP annui di cui, almeno 5 riguardanti l'etica e la deontologia.

Articolo 10 - LINEE DI INDIRIZZO PER GLI ISCRITTI

1. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni settore ed area formativa. Fanno eccezione i 5 CFP dell'articolo 3, comma 9 del Regolamento della FC, che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

2. Le attività di formazione professionale continua per il conseguimento dei CFP sono **esclusivamente** quelle organizzate dagli Ordini Territoriali e da Associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti autorizzati dal CNPAPAL ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della FC.

3. I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (per esempio quelli in materia di tutela e sicurezza sul lavoro DLGS n.81/2008 e prevenzioni incendi DPR 151/2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP secondo il criterio di attribuzione di 1 ora=1 CFP come da allegato A del Regolamento della FC.

4. Ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'allegato A del Regolamento della FC, gli iscritti entro il **31 dicembre di ogni anno** dovranno inviare al CNPAPAL, tramite apposito modulo predisposto dal CNPAPAL un'autocertificazione, inserito nella piattaforma formativa, nella quale si attesti l'aggiornamento professionale concernente la propria attività.

5. La partecipazione a conferenze e convegni come specificato dall'allegato A del Regolamento della FC necessitano l'identificazione all'attività formativa. I CFP sono per quanto indicati nell'allegato A (1ora=1CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e 9 CFP/anno).

6. Per la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, organizzate da soggetti formatori autorizzati, dovranno essere **esclusi i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche.**

7. Agli iscritti che svolgano attività di Docenza nell'ambito di attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, riconosciute dal Regolamento della FC, saranno attribuiti 1 CFP/ora di docenza non ripetitiva, per un massimo di 15 CFP/anno.

L'attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso dell'anno solare.

Articolo 11 - LINEE DI INDIRIZZO PER LE ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI AGLI ALBI E GLI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DAL CNPAPAL

Nel presentare istanza di autorizzazione per l'organizzazione di eventi formativi di tipo non formale, frontale o a distanza le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti hanno la facoltà di:

1. Presentare al CNPAPAL istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori e, richiedere l'assegnazione di CFP per le specifiche attività formative, che una volta concessa consentirà l'organizzazione di tali attività a livello nazionale;

2. Presentare al CNPAPAL istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori non chiedendo l'assegnazione di CFP per le specifiche attività formative. In questo caso le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti potranno richiederle successivamente nei seguenti casi:

- a. al CNPAPAL nel caso le attività formative siano destinate ad essere erogate a livello nazionale;
- b. agli Ordini Territoriali ove sono destinate le attività formative.

3. L'istanza di autorizzazione per le attività formative prevede il versamento, da parte del soggetto istante, di un'unica quota di Diritti di Segreteria da corrispondere al CNPAPAL nella misura di euro 300,00 (trecento/00).

4. I soggetti di nuova costituzione che presentino istanza di autorizzazione si intendono esonerati dal possesso di alcuni requisiti previsti nella tabella B dell'allegato B del Regolamento FC, quali ad esempio il fatturato.

5. I requisiti di cui alla tabella A dell'allegato B del Regolamento FC, per esempio le capacità economiche e giuridiche, devono essere posseduti dal soggetto istante, secondo la propria forma giuridica. Quelle di cui alle tabelle B,C e D dell'allegato B, possono essere dimostrati avvalendosi di quelli di operatori economici terzi, fatti salvi i requisiti concernenti la sicurezza sul lavoro, il cui possesso deve essere dimostrato sia dal soggetto istante che dall'eventuale operatore terzo.

Articolo 12 – ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Regolamento FC, l'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre a partire dal 1° Gennaio 2014.

2. Alla data del 1° Gennaio 2014 a ciascun iscritto agli Ordini Territoriali del CNPAPAL verranno accreditati 90 CFP, mentre agli iscritti dal 1° Gennaio 2014 in poi verranno accreditati CFP in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 del Regolamento di FC.

3. L'articolo 12, comma 3 del Regolamento FC, si applica alle attività formative svolte nel periodo 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini Territoriali ai fini dell'ottenimento di CFP a seguito di :

- a. partecipazione attestata a corsi obbligatori per legge (abilitanti o di aggiornamento per es. DLGS 81/2008 e DPR 151/2011), organizzati dagli Ordini Territoriali;
- b. riconosciuti CFP per le attività formative in cui il CNPAPAL abbia rilasciato l'attestato di partecipazione;
- c. l'ammontare massimo di CFP riconoscibili per l'anno 2013 è pari a 20.

4. Entro il 31 Marzo di ogni anno successivo a quello di svolgimento dell'attività formativa gli Ordini Territoriali comunicheranno l'elenco dei partecipanti agli eventi formativi con il relativo numero di CFP anche avvalendosi delle informazioni disponibili sulla piattaforma predisposta dal CNPAPAL.